



# CORTE D'APPELLO DI MILANO

## DIRIGENZA

NOTA DI SERVIZIO 11/2020

### CONFERMA PROROGA LAVORO AGILE E ALTRE MISURE ORGANIZZATIVE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID 19

#### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### LAVORO AGILE

Richiamata integralmente la Nota di servizio 9 del 20 marzo 2020 - Conferma e rimodulazione, a seguito del DL 18 del 2020, delle disposizioni di non raggiungere la sede di lavoro salvo la chiamata in servizio per le urgenze da rendere "in presenza" e la successiva Nota di servizio 10 del 26 marzo 2020 aggiornamento della stessa;

Richiamata altresì la nota m\_dg:DOG.19/03/2020.003780.ID del Capo Dipartimento ad oggetto "Nuove linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID\_19";

#### CONSIDERATO

che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro, e può essere prestato prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

che in virtù anche di quanto precedentemente dettagliato dal Ministero della Pubblica Amministrazione nella direttiva n. 2/2020 tale modalità lavorativa può essere applicata a tutto il personale dipendente;

che nelle note di servizio 9 e 10 si dispongono i servizi essenziali, la mappatura delle attività da rendere in presenza con la relativa turnazione;

Verificato che a domanda, tutti i lavoratori sono stati autorizzati alla svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con progetti in scadenza variabile al 31 marzo e 3 aprile 2020;

Verificato altresì che la situazione emergenziale ha assunto ormai i caratteri della pandemia e i diversi provvedimenti normativi hanno ampliato ed esteso le misure adottate per il contenimento del contagio;

#### CONFERMA

la proroga di tutti i progetti di smart working al 30 aprile 2020.



## CORTE D'APPELLO DI MILANO

### DIRIGENZA

Il dirigente, in presenza di giustificato motivo, potrà revocare in qualsiasi momento l'esecutività del progetto di smart working. In tal caso il dipendente dovrà rendere la propria prestazione secondo l'orario ordinario presso la sede di lavoro dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.

Il responsabile del servizio, d'intesa con il coordinatore ove presente, curerà l'aggiornamento delle attività progettuali da svolgere e i risultati minimi da conseguire e gli indicatori utili per la verifica dei risultati.

Il lavoratore produrrà un report con le attività svolte al responsabile dell'ufficio.

Il responsabile dell'ufficio, d'intesa con il coordinatore, ove presente, elaborerà un progetto per il servizio o per il singolo dipendente, corredato degli indicatori utili per la misurazione e verifica dei risultati, che verrà trasmesso in una unica soluzione alla mail [dirigenza.ca.milano@giustizia.it](mailto:dirigenza.ca.milano@giustizia.it), avendo cura di indicare nell'oggetto: descrizione ufficio\_progetti\_SW, sia in formato word che pdf.

### **FERIE RELATIVE ALL'ANNO 2019 NON ANCORA GODUTE**

*L'art. 1, comma 1, lett. e), d.P.C.M. 8 marzo 2020, raccomanda di promuovere preliminarmente la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.*

*Questa indicazione è confermata anche dalla Direttiva n. 2/2020 F.P. ("Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro") e dall'art. 87, comma 3, d.l. 18/2020*

*("Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, anche nella forma semplificata [...], le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva").*

*A questo proposito si rileva soltanto come le norme di contrattazione collettiva (art. 28, commi 14-15, CCNL Comparto funzioni centrali) prevedano:*

*l'obbligo per il dipendente di fruire delle ferie entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (2019, per quanto qui interessa);*

*la possibilità di differimento del godimento di queste ferie residue al 30 aprile 2020;*

*solo in presenza di indifferibili esigenze di servizio, la fruizione delle ferie può essere ulteriormente rinviata fino al 30 giugno 2020;*



## CORTE D'APPELLO DI MILANO

### DIRIGENZA

*Gli Uffici avranno quindi cura di predisporre tempestivamente una programmazione delle ferie residue da fruire entro la data del 30 aprile 2020 e inviteranno il personale che ancora dispone di ferie 2019 non ancora consumate a presentare, in tempi ridottissimi, la relativa domanda.*

*In difetto, i dipendenti inottemperanti saranno collocati d'ufficio in congedo ordinario per ferie, nella misura dei giorni residui per l'anno 2019.*

*Il differimento al successivo periodo 30 aprile - 30 giugno dovrà essere ancorato esclusivamente al parametro delle indifferibili esigenze di servizio, senza che assuma alcun rilievo, nella valutazione in esame, la circostanza che il dipendente stia svolgendo l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile.*

I responsabili e i coordinatori cureranno, nell'organizzazione delle attività, di consentire la completa fruizione delle ferie relative all'anno 2019 ancora non godute.

Il dipendente presenterà la richiesta di ferie nelle consuete modalità (applicativo Perseo) e il responsabile apporrà il relativo nullaosta.

#### **PERMESSO RETRIBUITO EX L. 104/1992**

L'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che il dipendente che assiste coniuge, convivente o congiunto con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. L'art. 24, d.l. 18/2020 incrementa i suddetti tre giorni di permesso mensile di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili tra marzo e aprile 2020.

Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese). Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre.

Per contemperare la fruizione del beneficio di legge con la garanzia dei servizi che gli uffici giudiziari erogano, si chiede di informare il responsabile dell'assenza e presentare la richiesta con le consuete modalità, cercando nei limiti del possibile, di scegliere le giornate per questi permessi retribuiti, ove il lavoratore non è inserito nei turni di presenza.

*Si comunichi al Presidente, a tutto il personale e alle OO.SS. e RSU in sede, nonché attraverso pubblicazione sul sito.*

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
**Nicola STELLATO**

STELLATO NICOLA  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA/80184430587  
30.03.2020 14:29:45 UTC

Allegati: nota dog 27.3.20 possibilità di cumulo permessi retribuiti ex l. 104/92